

Fondo di garanzia per le PMI

FAQ

Comunicazione del Customer care del 18 giugno 2019

Operazioni a fronte di investimento (sostituisce FAQ del 16 maggio 2019):

Nel caso di operazione a fronte di investimenti, l'Iva può essere compresa nell'importo dell'operazione stessa?

R. *In caso di richieste di ammissione ai sensi del regime de minimis, l'importo dell'operazione ammissibile all'intervento del Fondo può comprendere anche l'IVA; quest'ultima non rientra nel "programma d'investimento" ma nella quota di liquidità connessa al programma di investimento.*

Si rammenta che, come previsto dalla normativa, una quota dell'operazione finanziaria, comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto il finanziamento della liquidità connessa al programma d'investimento (es. importo dell'IVA). In caso di richieste di ammissione ai sensi del regime di esenzione 651/2014, fermo restando gli altri requisiti di accesso ai sensi del predetto regime, l'importo ammissibile all'intervento del Fondo è esclusivamente quello riferito al programma d'investimento (attivi materiali e immateriali) al netto dell'IVA.

Operatività su "Resto al Sud"

1) Per le operazioni rientranti nella Sezione Speciale "Resto al Sud", altre garanzie sull'operazione finanziarie di tipo reale - pegni su denaro o su valori mobiliari", sono ammissibili?

R. *In deroga alla Parte II paragrafo C.4.2 delle vigenti disposizioni operative del Fondo, le operazioni finanziarie ammesse alla Sezione Speciale "Resto al Sud", sulle quali sono richieste altre garanzie di tipo reale in particolare pegni su denaro e su valori mobiliari, sono ammissibili all'intervento del Fondo sulla base di quanto previsto dalla misura agevolativa "Resto al Sud".*

2) Per le operazioni rientranti nella Sezione Speciale "Resto al Sud", le operazioni con programma di investimento iniziato da oltre sei mesi rispetto alla data di sottoscrizione dell'allegato 4, sono ammissibili?

R. *In deroga alla Parte II paragrafo C.2 delle vigenti disposizioni operative del Fondo, le operazioni finanziarie ammesse alla Sezione Speciale "Resto al Sud" per le quali il programma di investimento è iniziato da oltre sei mesi rispetto alla data di sottoscrizione dell'allegato 4, sono ammissibili.*

3) Per le operazioni rientranti nella Sezione Speciale "Resto al Sud", sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che svolgono attività economiche che rientrano secondo la classificazione ATECO 2007 nella sezione "A: Agricoltura, silvicoltura e pesca".

R. *In deroga alla Parte II paragrafo B.1.3, l'operatività del Fondo, per le operazioni finanziarie ammesse alla Sezione Speciale "Resto al Sud" a favore di soggetti beneficiari appartenenti all'attività economica afferente alla sezione "A: "Agricoltura, silvicoltura e pesca – divisione 03 - Pesca e Acquacoltura", è estesa a tutti i soggetti richiedenti, pertanto le richieste di Garanzia possono essere presentate anche in garanzia diretta e in Riassicurazione e/o Controgaranzia da Confidi non operante nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.*

Inoltre si precisa che, per le operazioni a valere sulla Sezione Speciale "Resto al Sud", sono ammissibili alla Garanzia del Fondo i soggetti beneficiari che svolgono attività economiche previste dalla normativa di riferimento della Sezione, in deroga quindi, a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Sezione Speciale – Fondi integrativi

Per le operazioni rientranti nella Sezione Speciale, in caso di controlli documentale/escussione della garanzia quale documentazione dovrà essere trasmessa al Gestore del Fondo?

R. *In caso di controllo documentale o escussione della garanzia, il Gestore verifica che la scheda 3 dell'Allegato 4 sia correttamente compilata e sottoscritta dall'impresa beneficiaria e che la descrizione del progetto sia coerente con uno o più ambiti previsti per l'intervento della Sezione.*

Operazioni di factoring

Sono ammissibili alla Garanzia del Fondo le operazioni di factoring?

Se ammissibili, in caso di escussione della garanzia, in che modo opererebbe la surroga del Fondo?

R. *Sono ammissibili alla garanzia del Fondo esclusivamente le operazioni di factoring pro solvendo per le quali lo schema contrattuale è il seguente:*

- a) il beneficiario finale è l'impresa cedente ;*
- b) il soggetto richiedente è il "factor";*
- c) l'evento di rischio viene rappresentato dal mancato pagamento a scadenza dei crediti ceduti;*
- d) la surroga del Fondo opera nei confronti dell'impresa cedente.*

Per quanto concerne le fasi di escussione della garanzia e surroga, posto che le attività di recupero nei confronti dell'impresa ceduta sono a carico del Factor, gli eventuali recuperi dalla stessa provenienti devono essere retrocessi pro quota al Fondo di garanzia, al netto delle spese legali eventualmente sostenute dalla Banca finanziatrice. Il Fondo provvederà quindi, in caso di tali recuperi, a ridurre la pretesa creditoria nei confronti del cedente (e quindi ad eventuali discarichi, anche parziali, qualora si fosse già provveduto all'iscrizione a ruolo esattoriale).